

## **Disposizioni e modalità per la gestione dell'Elenco regionale degli operatori archivistici di cui all'art. 7 della l.r. n. 36/99 e s.m.i.**

### **PREMESSA**

Le "Disposizioni e Modalità" in oggetto, in questa premessa e nei seguenti articoli, saranno denominate "Disposizioni e Modalità".

Allorché gli articoli che seguono contengono riferimenti ad articoli, a commi o ad altre partizioni e non sia diversamente precisato, si intendono richiamati articoli delle stesse "Disposizioni e Modalità" oppure commi, od altre partizioni, dello stesso articolo contenente il riferimento.

Ferme le espresse prescrizioni dei seguenti articoli, per l'interpretazione e l'attuazione e delle presenti "Disposizioni e Modalità", anche riguardo all'utilizzazione della posta elettronica e della firma digitale, si applica la normativa in materia.

#### *Art. 1-Finalità ed oggetto*

1 L'Elenco regionale degli operatori archivistici istituito, al fine di favorire l'attività di attuazione, da parte di soggetti pubblici e privati degli interventi previsti dalla legge in argomento, con dgr n. 418/2007, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1999, n.36, "*Norme per la partecipazione della regione abruzzo alle iniziative indirizzate alla costituzione, inventariazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e degli archivi di interesse storico dei privati*" è tenuto presso il "Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del territorio, Legalità"- Direzione Riforme Istituzionali Enti Locali Bilancio, Attività Sportive della Regione Abruzzo.

2.L'iscrizione all'elenco, oltre a finalità conoscitive, produce effetto limitatamente alle procedure di concessione di contributi per la realizzazione di interventi sugli archivi storici, ai sensi dell'art. 3 della l.r. 36/99 e s.m.i. e non possiede efficacia abilitante all'esercizio della professione di operatore archivistico.

#### *Art. 2 - Struttura dell'Elenco regionale degli operatori archivistici*

1. All'Elenco regionale degli operatori archivistici possono iscriversi le persone fisiche in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 7 della L.R. 36/99.

2. L' Elenco è strutturato con i seguenti dati: cognome, nome, recapito, indicazione del requisito o dei requisiti per i quali si ottiene l'iscrizione, individuati con la lettera o le lettere, tra quelle previste dall'art. 7, comma 1 della L.R. 36/99, alla data di iscrizione.

3. Il richiedente in possesso dei requisiti previsti, deve, necessariamente, rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.lgs 196/2003- *Codice in materia di protezione dei dati personali*- per poter essere utilmente iscritto all'Elenco.

### *Art. 3 - Requisiti necessari per l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori*

1. Coloro che intendono presentare domanda d'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori archivistici, devono possedere, all'atto della presentazione della domanda, almeno uno dei sottoelencati requisiti:

- diploma di laurea con esame sostenuto in archivistica o paleografia e diplomatica;
- diploma conseguito nelle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica istituite presso gli Archivi di Stato o nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi;
- attestato di qualifica professionale conseguito al termine di corsi di archivistica, paleografia e diplomatica organizzati dalla Regione Abruzzo, unitamente al diploma di scuola media superiore;
- almeno tre anni di attività di riordino e inventariazione, anche non continuativa e comunque svolta presso gli archivi di Enti pubblici o di privati, dichiarati d'interesse storico particolarmente importante, purché convalidati dall'amministrazione archivistica
- un anno di volontariato presso gli archivi di Enti pubblici o di privati, dichiarati d'interesse storico particolarmente importante, purché convalidati dall'amministrazione archivistica.

### *Art. 4 - Domanda d'iscrizione*

1. I richiedenti che possiedono i requisiti necessari, indicati nell'art. 7, comma 1 della l.r. 36/99, possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco, avvalendosi esclusivamente dello specifico modulo, allegato 1 del presente atto, "*Domanda d'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori archivistici*", disponibile on line all'interno del Portale della Regione Abruzzo, nella sezione "Documenti" dell'area riservata alla Direzione Riforme istituzionali-Enti Locali- Bilancio-Attività Sportive, e presso il Servizio Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del territorio legalità"- Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive della Regione Abruzzo, Via Raffaello 137 - 65100 Pescara.

2. La richiesta d'iscrizione dovrà essere inoltrata al Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del territorio legalità", con allegata, pena l'esclusione, la "*Dichiarazione*", allegato 2 del presente provvedimento, secondo quanto dispongono i successivi commi 3 e 5.

3. La presentazione della domanda potrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del già citato art. 7 l.r. 36/99, con le modalità e prescrizioni indicate nel presente articolo, da osservare a pena d'esclusione :

1) mediante consegna diretta, da parte del richiedente, presso la sede del suddetto Servizio competente: in tal caso, la domanda è consegnata, in cartaceo, unitamente alla "*Dichiarazione*", allegato 2 del presente provvedimento, entrambe con sottoscrizione autografa del richiedente, con allegata una copia non autenticata di un valido documento d'identità del richiedente. La comprova della ricezione è attestata dal protocollo di arrivo del Servizio competente;

2) a mezzo posta: in tal caso, la domanda è inoltrata, in cartaceo, unitamente alla "*Dichiarazione*", allegato 2 del presente provvedimento, entrambe con sottoscrizione autografa del richiedente, con allegata una copia non autenticata di un valido documento d'identità del richiedente. La comprova della tempestività dell'inoltro è data dal timbro postale di spedizione, se effettuata tramite raccomandata;

3) a mezzo posta elettronica certificata, in conformità alle prescrizioni di seguito elencate:

a) la spedizione è effettuata da una casella P.E.C. intestata al richiedente l'iscrizione, inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [governance.locale@pec.regione.abruzzo.it](mailto:governance.locale@pec.regione.abruzzo.it)

b) l'istanza, e la "Dichiarazione" mod. 2 allegata, entrambe con sottoscrizione autografa del richiedente, devono essere scannerizzate e trasmesse in formato PDF, con l'obbligo di inviare, contestualmente, la copia non autenticata, scannerizzata ed in formato PDF, di un valido documento d'identità del sottoscrittore. In caso di apposizione della firma digitale del richiedente, non sarà necessario allegare la copia del documento d'identità. È fatto salvo quanto dispone il comma 5.

c) Il richiedente, in luogo della sua firma autografa, può apporre la propria firma digitale. Questa sarà accettata esclusivamente nel formato standard p7m.

d) L'invio e la ricezione della documentazione è certificata dal servizio di P.E.C.

4. La modalità per l'invio, anche spontaneo, di chiarimenti e/o integrazioni all'istanza presentata può prescindere dalla modalità di trasmissione utilizzata per l'istanza. Detti chiarimenti e/o integrazioni, debitamente sottoscritti, devono essere trasmessi secondo le prescrizioni di cui al precedente comma 3.

5. Ove si farà ricorso alla trasmissione mediante posta elettronica certificata tramite, una volta attivato, il servizio PEC ID, previsto dall'65, comma 1, lett. c bis del d. lgs 7/3/2005 n.82 e s. m. i (TUDA) e regolato dal Dpcm 27/09/2012 (g.u. Serie Gen. N.294 del 18/12/2012), non sarà necessario, ove prescritto, il contestuale invio di copia del documento di identità del sottoscrittore titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per la trasmissione stessa.

6. Con riferimento alla normativa sulla privacy D.lgs 196/2003- *Codice in materia di protezione dei dati personali*-, si precisa che i dati forniti dai richiedenti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla L.R. 36/99.

#### *Art. 5 - Informazioni sull'organizzazione*

1. Alla domanda dovrà essere allegata la "Dichiarazione", allegato 2, contenente informazioni riguardanti:

A. TITOLO DI STUDIO: (diploma di laurea e dichiarazione di aver sostenuto esame in archivistica o paleografia e diplomatica, diploma conseguito nelle scuole di archivistica paleografia e diplomatica, diploma conseguito nelle scuole speciali per archivisti e bibliotecari), anno del conseguimento e sede dell'università, delle scuole di archivistica paleografia e diplomatica, delle scuole speciali dove è stato conseguito il titolo di studio.

B. QUALIFICHE PROFESSIONALI: attestato di qualifica professionale al termine di un corso di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, organizzato dalla Regione Abruzzo e diploma di scuola media superiore (tipo di qualifica con esame finale di profitto, sede e durata del corso e anno di conseguimento dell'attestato, diploma di scuola media superiore, sede della scuola ed anno di conseguimento)

C. ESPERIENZE E ATTIVITA' SVOLTE: periodi di attività di riordino ed inventariazione presso archivi di Enti pubblici o di privati dichiarati d'interesse storico particolarmente importante, o attività di volontariato (Denominazione dell'Ente pubblico o del privato possessore di archivio, dichiarato d'interesse storico particolarmente importante, indirizzo e recapito telefonico aggiornato, e

indicazione delle date di inizio e di fine attività). Estremi dell'attestazione di convalida rilasciata dall'Amministrazione Archivistica, in riferimento alla attività dichiarata.

#### *Art. 6 - Istruttoria*

1. Entro sessanta giorni dalla data di cui all'art. 4 comma 3, il Servizio competente provvede alla verifica dei requisiti da parte dei richiedenti e dispone con provvedimento dirigenziale l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori archivistici, ovvero il diniego motivato.

#### *Art. 7 - Contenuto e aggiornamento dell'Elenco*

1. L'elenco regionale degli operatori archivistici viene annualmente pubblicato sul Bollettino Telematico della Regione Abruzzo.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 della l.r. 36/99, l'Elenco viene aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. A ciascun iscritto che ne faccia richiesta è rilasciata idonea certificazione, attestante l'iscrizione all'Elenco.

#### *Art. 8 - Verifica periodica delle condizioni di iscrizione all'Elenco*

1. L'iscrizione all'Elenco ha efficacia quinquennale, compreso l'anno di prima iscrizione. Entro il 28 febbraio dell'ultimo anno del quinquennio, il Servizio competente invita gli iscritti in scadenza a presentare, entro il 30 aprile, domanda di conferma, accompagnata dalla "Dichiarazione", allegato 2 che specifichi i requisiti posseduti, con le modalità di cui all'art. 4.

2. La conferma di iscrizione ha durata pari alla prima iscrizione.

3. L'iscritto che non presenti domanda di conferma nel termine sopra indicato è cancellato dall'Elenco, con il provvedimento dirigenziale, di cui all'art. 6.

#### *Art. 9 - Comunicazioni a mezzo posta elettronica certificata*

1. Il presentatore della domanda può espressamente richiedere, indicando l'indirizzo di una casella di posta elettronica certificata a lui intestata, che la Regione invii al predetto indirizzo, con lo stesso mezzo, le richieste e comunicazioni inerenti il procedimento di cui alle presenti "Disposizioni e Modalità", comprese quelle ai sensi della l.241/90.

2. La richiesta e l'indicazione dell'indirizzo di cui al comma 1 possono essere contenute nella domanda di iscrizione o in separata nota, debitamente sottoscritta e trasmessa, ove ricorra il caso, in conformità alle prescrizioni dei presenti Criteri.

3. Nella richiesta, il soggetto presentatore deve anche:

- assumere espresso impegno ad assicurare che l'accesso, e la lettura, dei messaggi recapitati alla casella indicata, o che indicherà, siano consentiti al titolare, fino alla comunicazione dell'esito della presente domanda;

- dichiarare di essere consapevole che la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata è valida agli effetti di legge ed è equiparata alla notificazione a mezzo della posta rendendo, quindi, non necessaria la trasmissione con altre modalità;

-impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la revoca della scelta della suddetta modalità di comunicazione al Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio- Legalità" che fino alla ricezione delle comunicazioni di variazione, trasmetterà validamente al recapito ed all'indirizzo ad esso noto tutto quanto interessa il richiedente, con riguardo alla domanda presentata;

4. Sono, comunque, fatte salve, laddove ed allorquando applicabili, le disposizioni sul "Domicilio digitale del cittadino" di cui all'art. 3 bis del più volte richiamato d.lgs n. 82 del 07.03. 2005, "Codice dell'amministrazione digitale", CAD., introdotto dall'art. 4 dl 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella l. 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».

5. il Dirigente del Servizio competente, in caso di variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata indicato al precedente art 4 curerà che ne sia data tempestivamente comunicazione mediante pubblicazione sul BURAT.

#### *Art.10 - Informazioni*

1. Per le informazioni relative alle presenti "Disposizioni e Modalità" è possibile rivolgersi a: Regione Abruzzo-" Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive" - Servizio "Governance Locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali, Sicurezza del Territorio- Legalità", via Raffaello 137 -65124 PESCARA Tel. 085-7672177/8, fax 085-7672175, P.E.C. : [governance.locale@pec.regione.abruzzo.it](mailto:governance.locale@pec.regione.abruzzo.it)

#### *Art. 11 - Decorrenza e abrogazione delle precedenti Disposizioni e Modalità*

1. Le "Disposizioni e Modalità" di cui ai precedenti articoli si applicano a decorrere dalla pubblicazione sul BURAT. Con la stessa decorrenza, dev'essere utilizzate la modulistica, composta di due modelli nn. 1) e 2), allegata alle medesime "Disposizioni e Modalità".

2. Queste ultime, con la modulistica di cui al comma 1, a partire dalla data indicata al medesimo comma, sostituiscono integralmente :

-le "Disposizioni e modalità per la gestione dell'Elenco Regionale degli operatori archivistici" che, con la relativa modulistica, composta da due modelli, sono state approvate dalla dgr n.418 in data 07/05/2007, di cui costituiscono l'allegato A, e pubblicate sul BURA ordinario n. 31 del 30.05.07.

-la modifica apportata alla citata dgr n.418/2007, con l'inserimento del comma 2 all'art. 1, dalla dgr n. 542 in data 28/09/2009, pubblicata sul BURA ordinario n. 55 del 28/10/2009;

3. in via transitoria ed anche in deroga alle presenti "Disposizioni e Modalità" saranno, comunque, prese in considerazione domande d'iscrizione e dichiarazioni sostitutive redatte su modulistica conforme ai modelli 1 e 2 approvati con la citata dgr n. 418 del 07/05/2007, purché presentate entro il 30 aprile 2013.

